

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 34344 Anno 2020**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO**

**Data Udiienza: 10/11/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

SERGIO Adelchi, nato Casarano (LE) il 19/11/1945,

avverso la sentenza n. 108 del giorno 21/01/2019, della Corte di Appello di Lecce;


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione agli effetti penali, con conferma agli effetti civili;

udite le richieste del difensore delle parti civili, avv. Tatiana De Benedictis, del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Massimo Bellini, del Foro di Lecce, che ha depositato nomina ex art. 102 c.p.p., nota spese e conclusioni scritte;

udite le richieste del difensore dell'imputato, avv. Francesco Paolo Sisto, del Foro di Bari, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17/11/2014, il Tribunale di Lecce, dichiarava Sergio Adelchi colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., e lo condannava alla pena di anni due di reclusione.

1.1 Con la sentenza n. 108 del giorno 21/01/2019, la Corte di Appello di Lecce, adita dall'imputato, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'aggravante contestata, rideterminando la pena in anni uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione Sergio Adelchi, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.

Deduce che la pronuncia di primo grado ha profondamente immutato, non solo il profilo di responsabilità attribuito al Sergio ma anche -e soprattutto- le condotte addebitategli, estranee al capo d'imputazione in quanto afferenti a una qualità di "committente" che egli non aveva e non ha giammai assunto nella vicenda in questione.

Sostiene che nemmeno i profili valorizzati dalla Corte territoriale per confermare la penale responsabilità dell'odierno ricorrente costituiscono contenuto del capo d'imputazione; non si comprende se la Corte abbia o meno considerato penalmente rilevante -ai fini dell'attribuzione della responsabilità al ricorrente- il suo *status* di socio.

Afferma che la Corte del merito incorre nel medesimo vizio di immutazione di cui alla sentenza di primo grado, dal momento che nel capo d'imputazione non è addebitato alcuna "gestione di fatto" di affari altrui.

II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 42, 43 e 589 c.p., 192 c.p.p.

Deduce che ad Adelchi Sergio viene contestata -in virtù della corretta eliminazione dell'aggravante speciale operata dalla Corte di merito- solo una presunta violazione del canone generale di prudenza, diligenza e perizia.

Sostiene che il "preoccuparsi che nel corso del sopralluogo non venissero poste in essere da terzi iniziative pericolose per la sicurezza..." introduca un obbligo così lato ed indistinto da risultare pressoché inesigibile, in specie da chi è riconosciuto non avere alcuno "status" specifico.

III) violazione di legge in relazione all'art. 40 c.p. quanto alle condotte autonome causalmente efficienti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Deduce che la Corte territoriale ha solo tralaticciamente affrontato il punto inerente alla prevedibilità concreta non dell'evento-morte ma dell'evento che ad esso ha dato causa, e cioè l'effettuazione del sopralluogo con accesso fisico alla copertura del capannone; dato acclarato è l'aver l'ingegner Picozzi disatteso ed ignorato gli specifici e reiterati inviti a non salire sul tetto dello Zaccaria e del Prete.

IV) violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 c.p.

Deduce che la Corte del merito ha ritenuto non prescritto il reato non aggravato, per effetto dell'aggiunta dei periodi di sospensione della prescrizione ivi computati: ma è lo stesso Giudice, pur diversamente orientandosi, a chiosare "per onestà intellettuale" che in realtà la prescrizione sarebbe invece già maturata proprio per l'odierno ricorrente qualora non si conteggiassero i primi due dei quattro periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi indicati, posto che i primi due rinvii (dal 18.09.2012 al 15.01.2013 e dal 16.07.2013 al 23.11.2013) "non lo vedevano ancora quale parte del presente processo: la sua posizione è stata riunita a quella degli altri due in un momento successivo"; il ricorrente, quindi, al momento del verificarsi dell'evento sospensivo, non era parte del procedimento nel corso del quale l'evento sospensivo si è verificato.

Afferma che, comunque, pur aggiungendo anche i due periodi di sospensione della prescrizione sopra indicati, il reato risulta prescritto: al massimo, il delitto nella sua forma non circostanziata si sarebbe prescritto il 29 marzo 2018 (sette anni e sei mesi), a cui aggiungere le sospensioni (per un totale di 354 giorni).

V) violazione di legge in relazione agli artt. 62-*bis* e 133 c.p.

Deduce che il ruolo dell'Adelchi Sergio è meramente fattuale e, comunque, connotato da indici di prudenza tutt'altro che trascurabili.

Sostiene che non motivata appare l'irrogazione della pena di anni uno (nella riformulazione non aggravata della fattispecie), in relazione in particolare proprio allo scarso grado di colpa generica addebitabile.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Benché sia rilevabile, essendo decorso il termine prescrizionale massimo, l'intervenuta estinzione del reato (così come riqualificato dalla Corte del merito), in applicazione dei principi fissati da Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009 (Ud. -dep. 15/09/2009- Rv. 244273), occorre osservare che il ricorso è fondato (seppur nei limiti e termini di cui appresso).

3.1. Attesa la condanna di natura riparatoria generica a favore delle parti civili, contenuta nella sentenza impugnata, non sussiste alcuna ragione per



la quale, anche in sede di legittimità, non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove insufficienti o ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la *ratio* ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.), possono impedire la piena attuazione del principio del *favor rei*.

4.1. Orbene, occorre osservare che, nella specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della contestata colpa specifica, riducendo il fatto nell'ambito dell'omicidio colposo semplice.

Trattasi di reato omissivo improprio addebitabile al soggetto che, posto in una posizione di garanzia che gli imponga di impedire il verificarsi di un determinato evento, non compie l'azione necessaria perché l'evento sia evitato.

Com'è noto, si distingue tra posizioni di controllo posizioni di protezione. Le posizioni di controllo sono quelle riferite al controllo di una fonte di pericolo e presuppongono in capo al garante l'esistenza di una posizione di dominio sull'oggetto del controllo. Le posizioni di protezione presuppongono l'affidamento al garante del compito di tutelare determinati beni da pericoli esterni. Nel caso che occupa, si versa, evidentemente, in tema di posizione di garanzia di controllo. Il principio di precisione e determinatezza impone, poi, che l'obbligo di garanzia sia previsto in termini puntuali, cioè attraverso una norma chiara che consenta al soggetto di prevedere le conseguenze delle proprie omissioni; lo stesso principio, combinandosi con quello di inviolabilità della libertà personale, impone altresì che sia chiaramente individuata la persona del garante, titolare di poteri giuridici impeditivi: in assenza di poteri giuridici impeditivi l'obbligo di vigilanza rilevate ai fini della responsabilità penale omissiva si tramuterebbe in un obbligo di mera sorveglianza.

Giova rammentare che, in tema di causalità omissiva, rileva la regola della addizione mentale poiché si sostituisce all'omissione l'azione impeditiva. In particolare, l'accertamento del nesso omissione-evento poggia su un giudizio ipotetico poiché suppone come realizzata una condotta omessa. Il giudizio ipotetico va orientato attraverso il modello della doppia sussunzione secondo cui, individuata la causa, si verifica se l'azione omessa avrebbe impedito l'evento.

4.2. Ebbene, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una




regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (v. anche Sez. 1, n. 3623 del 22/12/2017, dep. 25/01/2018; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128).

L'individualizzazione della responsabilità penale impone, quindi, di verificare non soltanto se la condotta del ricorrente abbia concorso a determinare l'evento e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l'imputato poteva prevedere, con un giudizio *ex ante*, quello specifico sviluppo causale -che avrebbe portato all'evento morte- attivandosi per impedirne la concretizzazione (v. Sez. 4, n. 5404 dell'08/01/2015, Corso, Rv. 262033; Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014, Di Domenico, Rv. 261768; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).

5. Nel caso che occupa, emergono gravi discrasie motivazionali posto che, nella sentenza impugnata, il ricorrente veniva genericamente qualificato prima come committente (qualifica successivamente esclusa), poi come socio, infine come "gestore di fatto", senza alcuna indicazione delle attività gestionali concretamente svolte, rendendo impossibile comprendere sulla base di quali argomentazioni la Corte territoriale sia pervenuta al giudizio di responsabilità.

In vero, non appaiono smentiti gli assunti difensivi secondo cui il Sergio Adelchi non aveva mai consentito che l'ing. Picozzi salisse sul tetto del capannone di proprietà della Selcom, e lo stesso Adelchi Sergio non poteva qualificarsi come amministratore di fatto di una società come la Selcom che da tempo non svolgeva alcuna attività d'impresa non essendovi alcuna delega in bianco anche tacita da parte dell'unico amministratore, Luca Luigi Sergio, ad operare in sua vece per la società.

Inoltre, dal compendio probatorio, compulsato ai soli fini del controllo della corrispondenza con quanto contenuto in motivazione, emerge che il ricorrente aveva espressamente vietato la salita sul tetto del capannone (si veda sul punto la deposizione del teste Prete); la Corte del merito, di contro, si limita ad affermare che *«la vittima precipitò dal tetto di un capannone industriale di proprietà di terzi dopo essere entrata nell'area non certo abusivamente, ma con il pieno consenso della proprietà (Selcom s.r.l. di cui era amministratore legale Luca Luigi Sergio ed era socio il padre Adelchi Sergio) [...] La responsabilità colposa per colpa generica dei due imputati discende dal non avere informato l'ing. Picozzi e più in generale la Sun System dei rischi che derivavano dalla salita sul capannone [...] In ogni caso Adelchi Sergio, quale gestore di fatto del*



*rapporto con la Sun System ancora in fase preliminare, avrebbe dovuto preoccuparsi che nel corso del sopralluogo non venissero poste in essere da terzi iniziative pericolose per la sicurezza sull'area del capannone appartenente alla Sun System».* Non si confronta il giudicante del merito con le deduzioni difensive fondate sulle testimonianze del Prete (*"a casa del signor Adelchi non si è parlato di niente, si è parlato solo di avere questo incontro con i tecnici, di sopralluogo si è parlato e basta"*), il Sergio Adelchi (*"mi ha precisato di non fare salire nessuno e se deve salire qualcuno di salire sulla Nuova Adelchi"*), dell'q Zaccaria, il quale riferisce che nessuno aveva indicato, nel corso di detto incontro, che fosse necessario accedere sul tetto del capannone, e del Cera (*"nella nostra fase [quella del sopralluogo preliminare: n.d.e.] si faceva solo un sopralluogo conoscitivo dell'immobile, quindi facevamo delle fotografie della struttura e, diciamo, dalla parte inferiore dell'immobile capivamo se c'era l'inclinazione"*) secondo il quale l'accesso al tetto sarebbe stato effettuato nella successiva fase esecutiva.

Insomma, non dato comprendere né la scaturigine della effettiva posizione di garanzia né (ove, per ipotesi, questa fosse individuabile) il concreto contenuto del comportamento alternativo esigibile dal ricorrente (l'azione necessaria perché l'evento non si sarebbe verificato).

6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio, nei confronti di Sergio Adelchi, perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sergio Adelchi perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 10/11/2020